MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 5

Disciplina fiscale ordinaria dell'acquavite destinata all'invecchiamento

L'acquavite di vino, che si vuole produrre e destinare ai magazzini di invecchiamento, deve essere ottenuta o con la distillazione frazionata o con distillazioni ripetute in modo pero' da non superare mai i 70 gradi. Il prodotto finale, da sottoporre ad invecchiamento, deve avere una gradazione compresa fra i 40 ed i 70 gradi. Non e' considerata acquavite di vino il prodotto ottenuto a tale gradazione mediante diluizione di spirito di vino di gradazione superiore. Quando il prodotto e' sottoposto a successive operazioni di ridistillazione per affinamento e' ammesso l'abbuono dell'imposta, di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50% per ogni operazione.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 17 agosto 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-5-disciplina-fiscale-ordinaria-dell-acquavite-destinata-all/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it